



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 27 luglio 2016
(OR. en)**

**11541/16
ADD 2**

**JAI 695
ASIM 111
CO EUR-PREP 36**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 luglio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 480 final ANNEX 2
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Quinta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 480 final ANNEX 2.

All.: COM(2016) 480 final ANNEX 2



Bruxelles, 13.7.2016
COM(2016) 480 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Quinta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Allegato 2: Ricollocazioni dall'Italia fino all'11 luglio 2016

Stato membro	Impegno formale ¹	Ricollocazioni effettive	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio
Austria ²			462
Belgio	30	29	1 397
Bulgaria	140		471
Croazia	10	4	374
Cipro	15	10	139
Repubblica ceca	20		1 036
Estonia	8		125
Finlandia	380	180	779
Francia	300	181	7 115
Germania	10	20	10 327
Ungheria			306
<i>Islanda</i>			
Irlanda	20		360
Lettonia	30	2	186
<i>Liechtenstein</i>			
Lituania	40		251
Lussemburgo	20		248
Malta	17	17	53
Paesi Bassi	175	125	2 150
<i>Norvegia</i>			
Polonia	35		1 861
Portogallo	388	150	1 173
Romania	540	6	1 608
Slovacchia			250
Slovenia	20	6	218
Spagna	50	40	2 676
Svezia ³	50	39	1 388
<i>Svizzera</i>	130	34	
TOTALE	2 428	843	34 953

¹ Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

² Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relative alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

³ Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.